

N. 262

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI ORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Regolamentazione delle attività di restauro

ONOREVOLI SENATORI. - È da tempo ormai immemorabile che, nell'ambito della gestione dei nostri beni culturali, le attività di restauro sono prive della regolamentazione di una specifica normativa ma sono solo indirettamente menzionate da un'unica legge generale, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», promossa dal gerarca Giuseppe Bottai, l'allora ministro dell'educazione nazionale fascista.

Questa legge, che non ha mai avuto un regolamento di attuazione specifico, si limita a stabilire le competenze amministrative degli uffici demandati alla tutela dei beni culturali, le soprintendenze, nei loro poteri coercitivi verso i detentori dei beni culturali.

Nello stesso anno in cui venne varata detta legge, fu contestualmente istituito l'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale, Istituto che avrebbe dovuto, nei voti del Governo di allora, stabilire i metodi di restauro e controllarne l'applicazione.

Presso questo ente venne creato anche un corso di tipo professionale della durata di tre anni destinato agli artigiani restauratori in possesso della licenza media inferiore per addestrarli alle tecniche di restauro elaborate dall'Istituto stesso.

Questo corso rilascia ancora oggi un diploma simile a quello di maestro d'arte proprio degli istituti professionali per l'arte e l'artigianato. Dopo oltre cinquant'anni ed una guerra che ha cambiato profondamente le istituzioni e i principi sociali in Italia, nulla è mutato dall'opera del ministro Bottai; la legge sulla tutela delle cose di interesse storico artistico è rimasta fondamentalmente la stessa e non ne è stato nemmeno varato un primo regolamento di attuazione; il corso di restauro dell'Istituto centrale è rimasto lo stesso, aperto alla scuola

dell'obbligo e svolto con le stesse caratteristiche, solamente a Firenze e a Ravenna, per un numero complessivo annuale di 25 studenti per tutti e tre i corsi.

Mentre le ricerche sui metodi e sui materiali di restauro sono avanzate grandemente grazie agli istituti di ricerca, le università hanno istituito appositi corsi per la conservazione dei beni culturali, le regioni hanno promosso anch'esse corsi di formazione e di specializzazione tra i più vari sul restauro in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla formazione professionale, la vecchia legge del 1939 non è stata invece integrata da nessuno strumento normativo che stabilisca quali e quante sono le professioni del restauro e quali sono i loro iter formativi. Negli ultimi dieci anni le attività di restauro sono balzate all'attenzione dell'opinione pubblica e sono divenute centro di importanti interessi politico-sociali per le varie amministrazioni territoriali che gestiscono musei civici e palazzi storici, e sono essenziali per la conservazione del nostro immenso patrimonio culturale; basti pensare al mantenimento delle aree archeologiche di tutto il territorio italiano, alle chiese (che sono per il 90 per cento di competenza dell'ente pubblico), le gallerie, le collezioni, le fortezze storiche, le ville, i teatri storici e, soprattutto, i centri antichi, anche quelli minori, che sono sparsi su tutto il territorio nazionale, non secondi per importanza culturale a quelli delle grandi città.

Tutti questi interventi di manutenzione e di restauro hanno necessità di mano d'opera specializzata che possa intervenire con la necessaria perizia e competenza.

Per esercitare l'attività di restauratore invece è sufficiente, a tutt'oggi, iscriversi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura pagando semplicemente una tassa e senza certificazione specifica.

Gli enti pubblici, che finanziano per il 90 per cento le operazioni di restauro con il controllo delle soprintendenze di Stato, in mancanza di una legge che istituisca delle qualifiche professionali *ad hoc* ed un mansionario, hanno ormai la consuetudine di decidere chi può e chi non può lavorare sui beni culturali, detenendo *de facto* un potere e una decisionalità che non spetta loro per legge.

Ciò avviene perchè si è creduto o forse voluto che, per questo ambito professionale, fosse sufficiente l'apporto minimo alla formazione di restauro dell'Istituto centrale di Roma e delle sue poche ramificazioni e, per il restauro di opere architettoniche, quello della laurea in architettura. Gli architetti, sebbene sostengano normalmente un solo esame di restauro nel corso dei loro studi, possono, grazie all'iscrizione all'albo professionale, definirsi restauratori a tutti gli effetti su ogni tipo di edificio ed ogni decorazione posta su di esso.

Di fatto, le necessità del mercato hanno popolato questo ambito di attività di restauratori dalla formazione più eterogenea: appunto gli architetti i quali, oltre che del restauro statico, si occupano, per una certa assonanza con esso, di interventi conservativi che nulla hanno a vedere con la loro formazione universitaria, quelli su materiale lapideo ed affreschi; gli artigiani del marmo, del ferro e del mobile che per assonanza con il loro lavoro manuale si sono trasformati di fatto in restauratori, rispettivamente di decorazioni lapidee, di materiali preziosi, di oggetti di antiquariato; i chimici, biologi, geologi che, nell'ambito delle loro competenze sui materiali più disparati, hanno elaborato sistemi di intervento conservativo e di restauro sui beni culturali; antiquari che in forza delle loro competenze storiche si occupano normalmente di restauro; gli enti di formazione professionale che, grazie al finanziamento pubblico, gestiscono corsi di restauro ispirandosi a quelli dell'Istituto centrale (nonostante sia a tutt'oggi quasi impossibile per un privato cittadino sapere i programmi e le articolazioni delle materie di studio di questo ente, quasi anche esso sia diventato un'impresa

privata che teme la concorrenza). Di fatto l'Istituto centrale è l'unico ente che possa far addestrare liberamente i suoi studenti su opere d'arte di grande importanza.

I corsi promossi dai privati con il riconoscimento pubblico hanno la durata più varia e la consistenza tecnica più diversificata. Spesso le opere d'arte sulle quali si esercitano gli studenti provengono da scantinati delle chiese e sono frequentabili sovente pagando rette proibitive.

Per assurdo i licei artistici e gli istituti tecnici per l'arte statali, nonché le facoltà di conservazione dei beni culturali delle università hanno enormi difficoltà a perfezionare i loro corsi di restauro per la resistenza attuata dagli organi competenti del Ministero per i beni culturali e ambientali a consentire l'utilizzo delle opere storico-artistiche necessarie per gli interventi didattici.

In questo *far west* senza regole, come lo ha definito pubblicamente il Ministro per i beni culturali e ambientali, i 300 o poco più che hanno avuto la fortuna di frequentare i corsi dell'Istituto centrale per il restauro sono divenuti di fatto una sorta di albo professionale, essendo gli unici a possedere una formazione professionale omogenea, e sono preferiti naturalmente dalle amministrazioni statali che bandiscono le gare di appalto per i restauri di competenza pubblica.

La maggior parte dei lavori di restauro su opere mobili rientra quasi sempre nel sistema della licitazione privata o nell'affidamento diretto, i quali amplificano inevitabilmente la discrezionalità dell'ente appaltatore, che in assenza di una normativa esplicita preferisce appunto rivolgersi a maestranze provenienti dal corso svolto nell'ambito dello stesso ente di appartenenza, preferendole a gran parte degli altri operatori e professionisti.

I vari tentativi di creare omogeneità tra i corsi di formazione che si svolgono sul territorio italiano hanno avuto vita breve e difficile e i tentativi di accordo tra centri regionali o universitari, Ministero per i beni culturali e ambientali e Istituto centrale sembrano muoversi più in un ambito di contrattualità privatistica che pubblica. Di

fatto tutto l'immenso campo di intento formativo e di lavoro che rimane tra l'Istituto centrale e la facoltà di architettura appare come un immenso terreno libero dominato dalle sfere di questi due enti, i quali però non si assumono responsabilità dirette, ma tendono ad avere solo dei vantaggi.

È necessario perciò stabilire delle qualifiche, delle competenze e degli ambiti di formazione più rispondenti alle necessità attuali di questo importante comparto della vita pubblica, anche se i diversi settori di attività di restauro non potranno essere delimitati da un percorso formativo identico.

Vanno comunque messi dei limiti, al di fuori dei quali ci sia o artigianato puro e semplice o la teoria astratta dei principi generali.

Bisogna quindi ridimensionare il potere ottenuto per *vacatio legis* da quei gruppi professionali che hanno avuto la opportunità di gestire attività che non sono loro specifiche.

Dal punto di vista sindacale in questo campo di lavoro si fa tradizionalmente riferimento alle contrattualità più disparate: il contratto del commercio se i lavori di restauro sono promossi da ditte antiquariali, quello del legno per gli operatori del restauro di opere mobili, quello degli edili per coloro che lavorano su superfici murarie e su opere lapidee, sino a giungere al contratto dell'industria per chi lavora nelle grandi aziende polivalenti.

Di fatto la contrattualità viene vanificata nelle gare di appalto quando si consentono ribassi del 50 per cento sulle perizie operate dagli stessi enti appaltanti.

In questo modo, per abbassare i costi di impresa si è ricorso a forme di rapporto lavorativo sempre più aberranti e avvilenti e il settore non appare assolutamente sindacalizzato.

Attualmente molti di coloro che lavorano come dipendenti degli enti appaltanti ope-

rano con la forma della collaborazione professionale occasionale e vengono pagati ai livelli di una collaboratrice domestica.

Il disegno di legge si ripromette quindi di definire quali sono i profili professionali più idonei a gestire la gran parte dei lavori di restauro e manutenzione sui beni culturali, ferme restando le competenze *ex lege* di chi vi sta operando da tempo, e quali siano i percorsi formativi per poterli definire.

Esso propone anche di istituire una gerarchia di competenza tra le varie professionalità che operano a vari livelli nel settore.

Propone inoltre un indirizzo di interventi nei quali è possibile reperire un più vasto campo di applicazione delle competenze professionali delineate dalla presente proposta, con vantaggi evidenti per il mantenimento del patrimonio nazionale diffuso, come l'urbanistica storica modesta, con nuovi sbocchi di lavoro.

Gli articoli 1, 2 e 4 definiscono le professionalità pertinenti alle attività di restauro e manutenzione dei beni culturali (tecnici, operatori, conservatori restauratori), precisandone l'inquadramento funzionale, gli itinerari formativi o curriculari, le parificazioni.

Gli articoli 3 e 5 stabiliscono la possibilità che le qualifiche contenute nella presente proposta siano riconosciute anche a coloro che non abbiano i requisiti formativi richiesti, previo esame accertativo svolto da speciali commissioni istituite a livello regionale, che dovranno vagliare la preparazione professionale, l'esperienza maturata e le altre condizioni considerabili sostitutive.

L'articolo 6 regola l'iscrizione ai ruoli e agli albi, necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici.

Gli articoli 7 e 8 definiscono alcune competenze accessorie alla professionalità di conservatore restauratore di beni culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le attività di restauro e manutenzione sui beni culturali tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sono di pertinenza delle professionalità definite e abilitate ai sensi della presente legge.

Art. 2.

1. Ferme restando nell'ambito del restauro statico dei beni culturali architettonici le attuali competenze delle professioni di ingegnere, architetto e geometra, sono abilitate ad operare sui rimanenti beni culturali le seguenti professioni:

a) operatore tecnico di restauro, addetto all'esecuzione di singole fasi facenti parte delle operazioni di restauro sui beni culturali sotto la direzione delle professionalità di livello superiore. Come dipendente è inquadrato inizialmente nel 4° livello funzionale. La qualifica di operatore tecnico di restauro si ottiene previo possesso di diploma di scuola media superiore, rilasciato da licei artistici o da istituti d'arte in cui sia compresa tra le materie curriculari il restauro dei beni culturali o materia affine, e con il possesso di attestati o titoli di studio di specializzazione pratico-teorici della durata minima di 300 ore, ciascuno relativo a singoli processi di restauro, con esami di profitto, rilasciati da istituti statali ed istituti legalmente riconosciuti, ovvero ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) tecnico o assistente di restauro, addetto ad eseguire restauri avvalendosi della collaborazione dell'operatore tecnico del restauro su una o più classi di materiali componenti i beni culturali. Come dipendente è inquadrato inizialmente nel 6° livello funzionale. La qualifica di tecnico o assistente

di restauro si consegue previo possesso di diploma quinquennale di maturità artistica, classica, scientifica o di istituto tecnico per geometri e conformemente alla specializzazione conseguita dopo un ciclo di studi teorico-pratico con profitto della durata minima di 1.200 ore concernente le tecniche di restauro sui beni culturali.

2. Per cicli di studi susseguenti il diploma di maturità si intendono i corsi svolti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, o diplomi universitari, o diplomi di accademia d'arte o titoli di specializzazione conseguiti presso istituti medi superiori post-diploma e almeno biennali.

3. Sono da intendersi parificati al ciclo di studi di cui al comma 2, solo nell'ambito della presente legge, e per le specializzazioni conseguite durante il corso di studi, il diploma dell'Istituto centrale per il restauro di Roma, il diploma dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, il diploma di restauro del mosaico della soprintendenza ai beni culturali di Ravenna, il diploma o attestato rilasciato dall'Istituto di patologia del libro di Roma e dalle sue sedi decentrate relativamente ai materiali cartacei e membranacei.

Art. 3.

1. Le qualifiche di operatore tecnico e di tecnico o assistente di restauro possono essere conseguite anche da coloro che non ne abbiano i requisiti previo superamento di esame accertativo della preparazione professionale su una o più classi di materiali e per uno o più procedimenti di restauro, unitamente al possesso di diploma di scuola media superiore e alla dimostrazione, con attestati, fatture, contratti od altra documentazione certa, di esperienze maturate nel campo di una o più classi di materiali o su uno o più procedimenti di restauro, durante un arco di cinque anni. Le commissioni esaminatrici, istituite in ogni regione, sono nominate dal presidente della giunta regionale, sentiti gli assessori alla formazione professionale e alla cultura, e sono composte da almeno cinque esperti del settore

dei quali almeno uno indicato dall'Istituto centrale per il restauro di Roma. Esse si riuniscono due volte l'anno.

Art. 4.

1. Per l'esercizio della professione di conservatore restauratore dei beni culturali è necessario il possesso della laurea in conservazione dei beni culturali e l'aver superato, durante il corso di laurea medesimo, almeno quattro esami nell'area delle discipline tecniche concernenti il restauro nonchè l'aver conseguito titoli di studio di specializzazione mediante superamento di uno o più corsi teorico-pratici di restauro, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per un minimo di 1.200 ore complessive, ovvero di un corso almeno biennale di specializzazione post-laurea in cui fossero comprese le metodologie di restauro.

2. Il conservatore restauratore dei beni culturali ha il compito specifico di decidere le ricerche diagnostiche, avvalendosi anche della collaborazione di altre professionalità, le priorità di intervento tra gruppi di beni culturali e le procedure di massima nell'ambito del restauro e della manutenzione sui beni medesimi effettuate dalle professionalità abilitate ai sensi della presente legge.

3. Sono equiparati ai conservatori restauratori dei beni culturali, nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, coloro che successivamente al diploma di laurea in lettere negli indirizzi di storia dell'arte o archeologia, abbiano conseguito una specializzazione almeno biennale in cui siano trattate esaurientemente le tecniche di restauro e possiedano un diploma di perfezionamento nell'area della diagnostica sui beni culturali, ovvero abbiano frequentato un corso con profitto di almeno 600 ore sulla diagnostica nel restauro dei beni culturali ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 5.

1. Presso ciascuna regione o presso raggruppamenti di regioni sono istituite le

commissioni per l'accertamento del possesso delle qualifiche tutelate dalla presente legge da parte dei soggetti richiedenti, composte da almeno cinque esperti del settore e nominate con le stesse modalità previste per le commissioni di cui all'articolo 3. Le commissioni di cui al presente articolo comunicano ai competenti assessorati regionali ai lavori pubblici i nominativi di coloro che hanno presentato idonea e sufficiente documentazione, per il riconoscimento della qualifica professionale. L'assessorato medesimo cura l'iscrizione dei predetti nominativi in apposito registro e provvede a rilasciare apposita certificazione ai soggetti iscritti e agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

Art. 6.

1. I tecnici di restauro e i conservatori restauratori dei beni culturali cui sia stata certificata la rispettiva qualifica ai sensi dell'articolo 5 sono iscritti d'ufficio nei ruoli o albi necessari per la partecipazione agli appalti pubblici di restauro e manutenzione sui beni culturali, limitatamente alle loro competenze.

Art. 7.

1. I conservatori restauratori dei beni culturali entrano di diritto nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito della loro specializzazione.

Art. 8.

1. Ai conservatori restauratori dei beni culturali spetta la direzione dei lavori di restauro e manutenzione dell'edilizia storica modesta da effettuarsi obbligatoriamente con la collaborazione tecnica di un geometra professionista o di professionalità ad esso superiore e avvalendosi dell'apporto delle figure professionali di cui alla presente legge.